



COMUNE DI OLMEDO

PROVINCIA DI SASSARI
AREA AMMINISTRATIVA
Gemellato con



Comune di Limena (PD)



l'Ayuntamiento de Olmedo (E)

Olmedo, 3 novembre 2011

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RAMAGLIA E LEGNA SECCA ALL'INTERNO DEL COMUNE DI OLMEDO E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per poter svolgere l'attività di raccolta di ramaglia e legna secca all'interno del Comune di Olmedo.

Art.2 - PERMESSO TEMPORANEO PER LA RACCOLTA DI LEGNA SECCA

Tale attività deve essere autorizzata da questo Comune tramite un permesso temporaneo. Detta autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri. L'ufficio tecnico predispone per questo specifica modulistica.

Al rilascio dei permessi temporanei per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 provvede l'ufficio tecnico avvalendosi del personale a disposizione.

I permessi temporanei per poter svolgere l'attività di raccolta di ramaglia e legna secca all'interno del "Giardino-Comunale" non possono avere validità superiore a 20 giorni dalla data del rilascio.

Riconosciuta l'utilità sociale della attività oggetto del presente regolamento, anche come prevenzione degli incendi boschivi e per la migliore fruizione turistica dei boschi demaniali, i permessi temporanei saranno rilasciati a titolo gratuito.

Art.3 - LIMITI AL RILASCIO DEI PERMESSI TEMPORANEI

Per la tutela del patrimonio forestale in questione e consentire una adeguata vigilanza sull'attività oggetto del presente regolamento, non possono essere rilasciate più di n° 15 (quindici) permessi temporanei contemporaneamente per l'area denominata "Su Padru".

Art. 4 - CARATTERISTICHE DEL MATERIALE CHE PUO' ESSERE RACCOLTO

Per ramaglia e legna secca si intende la biomassa presente sul letto di caduta costituita da: parti legnose di piante arboree, che si sono distaccate per cause naturali dalla pianta produttrice, intere piante arboree spezzate o completamente sradicate a causa di fenomeni naturali, che giacciono a terra e non hanno più nessuna possibilità di ripresa vegetativa.

Le piante arboree evidentemente morte, ma non abbattute e quindi ben radicate a terra non rientrano nella definizione precedente e quindi non sono oggetto dell'attività di raccolta di cui al presente regolamento.

Art. 5 - RICHIESTA RACCOLTA LEGNA SECCA

Qualunque persona intenda svolgere l'attività disciplinata da questo regolamento deve inoltrare specifica richiesta al Sindaco del Comune di Olmedo utilizzando i moduli appositamente predisposti dall'ufficio tecnico del Comune di Olmedo e con le modalità indicate dallo stesso ufficio.

Art. 6 - MODALITA' DI RACCOLTA

Il titolare del permesso temporaneo di cui all'articolo 2, può raccogliere il materiale descritto all'articolo 4 solo con il lavoro delle proprie braccia avvalendosi soltanto di attrezzature manuali quali pennati, accette, o altri utensili simili.

È vietato l'uso della motosega o di altre macchinari a motore per svolgere l'attività oggetto del presente regolamento.

Il titolare del permesso temporaneo di cui all'art. 2 del presente regolamento dovrà attenersi agli orari e giorni indicati sul permesso temporaneo per svolgere l'attività oggetto del presente regolamento.

Art. 6 - MODALITA' DI ESBOSCO

È vietato ogni intervento o opera per facilitare le operazioni di esbosco del materiale raccolto. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 può procedere alle operazioni di carico della legna secca raccolta, solo dopo avere avvisato il personale addetto al controllo e alla sorveglianza.

Art. 7 - TUTELA DI FAUNA E FLORA

Durante le operazioni di raccolta non si deve in alcun modo arrecare danno alla vegetazione circostante e alla fauna.

È vietato raccogliere legna e rami secchi, se farlo comporta danneggiamento di nidi o rifugi di fauna selvatica.

Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, è tenuto al rispetto di tutta la normativa vigente in materia ambientale e forestale.

Il Comune di Olmedo declina ogni responsabilità per danni a persone, fauna, flora, o cose, occorsi durante l'attività di raccolta della legna secca oggetto del presente regolamento.

Art. 8 - REVOCA DEL PERMESSO

Qualsiasi inosservanza alle presenti disposizioni o a quelle previste dalla normativa di settore darà luogo all'immediata revoca del permesso temporaneo e l'impossibilità di presentare nuova domanda per i prossimi dieci anni.

Art. 9 - RINVIO ALLE LEGGI SETTORE

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla Legge Forestale Sardegna n° 1766/1997 e successive modifiche e integrazioni, al suo regolamento di attuazione n. 3267/1927 in vigore dal 16/06/1927, e ad ogni altra normativa di settore.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la delibera di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Il Comune di Olmedo (SS)
Il Consigliere all'Ambiente
Andrea Piras